

# STATUTO di Alta Mare Italia

## Indice

<b>CAPITOLO I</b> .....	3
Nome - obiettivo - Sede - Durata - Organi della Fondazione .....	3
Articolo 1 - NOME .....	3
Articolo 2 - SCOPO .....	3
Articolo 2.1 .....	3
Articolo 2.2 .....	3
Articolo 2.3 .....	4
Articolo 3 - SEDE .....	4
Articolo 4 - PATRIMONIO E RISORSE .....	4
Articolo 4.1 .....	4
Articolo 4.2 .....	4
Articolo 5 - DURATA .....	5
Articolo 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE .....	5
<b>COLO II</b> .....	5
Amministrazione e gestione della Fondazione .....	5
<b>SEZIONE I: IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE</b> .....	5
Articolo 7 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE .....	5
Articolo 8 - DESIGNAZIONE, COMPETENZE E FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE .....	5
Articolo 9 - DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE E DIMISSIONI .....	6
Articolo 9.1 .....	6
Articolo 9.2 .....	6
Articolo 9.3 .....	6
Articolo 10 - REVOCA .....	6
Articolo 11 - MEMBRI ONORARI - NOMINA, DURATA E FUNZIONI .....	7
Articolo 12 - COMPETENZE E FUNZIONI .....	7
Articolo 12.1 .....	7
Articolo 12.2 .....	7
Articolo 13 - RIUNIONI E DECISIONI .....	7
Articolo 13.1 .....	8
Articolo 13.2 .....	8
Articolo 13.3 .....	8
Articolo 13.4 .....	9
Articolo 13.5 .....	9
<b>SEZIONE II: DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO</b> .....	9
Articolo 14 - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO .....	9
Articolo 14.1 .....	9
Articolo 14.2 .....	9
<b>SEZIONE III: ORGANO DI CONTROLLO ED ESERCIZIO CONTABILE</b> .....	9
Articolo 15 - ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO DEI REVISORI .....	9
Articolo 15.1 .....	10
Articolo 15.2 .....	10
<b>SEZIONE IV: COMITATO SCIENTIFICO</b> .....	10
Articolo 16 - CREAZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO .....	10
Articolo 16.1 .....	10
Articolo 16.2 .....	10

SEZIONE V: CONFLITTI DI INTERESSE, RESPONSABILITA' RISERVATEZZA.....	10
Articolo 17 - CONFLITTO DI INTERESSE.....	10
Articolo 18 - RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE.....	11
Articolo 18.1.....	11
Articolo 18.2.....	11
Articolo 19 - RISERVATEZZA.....	11
SEZIONE VI: REGOLAMENTO INTERNO.....	11
Articolo 20 - REGOLAMENTO INTERNO.....	11
SEZIONE VII: MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO.....	12
Articolo 21 - MODIFICA DELLO STATUTO.....	12
Articolo 22 - SCIoglIMENTO.....	12

SCARICATO DAL SITO  
www.altamaneitalia.org

L. 2

A  
A  
L  
M  
si  
sa  
si  
re  
te  
L  
re  
L  
A  
Pe  
-  
-  
-  
-

## CAPITOLO I

*Nome - Scopo - sede - Capitale - Durata - Organi della Fondazione*

### Articolo 1 - NOME

Sotto la denominazione di Fondazione Alta Mane Italia (in seguito denominata "la Fondazione") è costituita una fondazione ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile italiano.

### Articolo 2 - OBIETTIVO

#### Articolo 2.1

La Fondazione ha l'obiettivo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di operare nel settore dell'aiuto umanitario, caritatevole e filantropico in generale.

In particolare, la Fondazione sosterrà progetti volti al miglioramento delle condizioni di vita o di salute di persone, individui o gruppi di individui, nonché di giovani che si trovano in situazioni di grave crisi, di estrema difficoltà sociale o di sofferenza psico-fisica, sostenendo il loro sviluppo e recupero sociale, fisico, ludico, emotivo e psicologico, soprattutto mediante esperienze e iniziative legate all'Arte e alle sue applicazioni nel sociale e nel settore medico sanitario.

La Fondazione accorderà il suo aiuto senza distinzione di sesso, razza, appartenenza politica o religiosa.

La Fondazione non ha scopi di lucro, nemmeno indiretto

#### Articolo 2.2

Per adempiere ai suoi obiettivi, la Fondazione potrà:

- concedere donazioni e sostenere finanziariamente progetti realizzati da terzi o promuovere direttamente proprie iniziative e progetti volti al sostegno di persone che si trovano in gravi difficoltà ed emarginazione sociale, o in casi di sofferenza psico-fisica, mediante percorsi pedagogici di recupero e di sostegno collegati all'esperienza artistica e finalizzati al recupero della propria auto-stima, identità ed espressività, nonché alla propria ripresa psico-fisica;
- favorire il consolidamento, la diffusione e il miglioramento di laboratori artistici nelle situazioni di più forte disagio sociale o di sofferenza psico-fisica, nonché promuovere la visibilità e la conoscenza presso terzi di tali iniziative artistiche;
- promuovere la formazione e l'educazione artistica dei giovani, sostenere il loro sviluppo fisico, ludico e psicologico nelle situazioni di estrema sofferenza o emarginazione;
- concedere borse di studio per corsi, seminari, specializzazioni o aggiornamenti nel settore della arte educazione nel sociale e delle iniziative artistiche negli ospedali o nei centri di recupero, anche al fine di incoraggiare e di favorire l'accrescimento della professionalità e della competenza di coloro i quali operano nel settore della arte educazione e della arte-terapia;
- favorire lo scambio di esperienze tra gli educatori e gli operatori sanitari o sociali che operano in

tali settori, nonché tra i beneficiari di tali iniziative artistiche;

- sostenere progetti di ricerca scientifica nei settori della arte educazione e della arte-terapia, al fine di approfondire l'efficacia, la conoscenza e la divulgazione in campo medico, scientifico e culturale, nonché il loro futuro sviluppo ed implementazione nelle situazioni più disagiate;
- intraprendere e sostenere tutte quelle iniziative considerate necessarie dal Consiglio di Fondazione al fine di raggiungere gli obiettivi statutari della Fondazione.

Ad eccezione di casi urgenti, l'aiuto diretto ad individui che non consista nella concessione di una borsa di studio o nel sostegno alla ricerca è generalmente escluso.

### Articolo 2.3

Nel proseguo delle sua attività, la Fondazione potrà in particolare:

- cooperare con altre organizzazioni senza fine di lucro che operino nei medesimi settori con i medesimi, o pertinenti, obiettivi;
- impiegare e pagare tutto il personale dipendente che il Consiglio di Fondazione considererà necessario per la prosecuzione delle attività della Fondazione; concludere accordi di collaborazione con dei terzi indipendenti, agenti e rappresentanti;

### Articolo 3 - SEDE

La sede statutaria della Fondazione sarà Roma, Italia. Il Consiglio di Fondazione riceve pieni poteri di trasferire la sede, con l'accordo dell'Autorità governativa di controllo.

### Articolo 4 – PATRIMONIO E RISORSE

#### Articolo 4.1

Il patrimonio della Fondazione è costituito

- 1) dalle somme conferite a titolo di liberalità dal Fondatore
- 2) dai beni mobili o immobili, da donazioni, lasciti o altre liberalità come anche da contribuzioni benevole che perverranno alla Fondazione dal Fondatore o da parte di terzi, destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate della Fondazione provengono

- 1) dalla rendite del patrimonio,
- 2) da altri versamenti effettuati dal Fondatore o da terzi,
- 3) da eventuali proventi della gestione e dagli utili derivanti dalle eventuali attività commerciali svolte dalla Fondazione che risultino strumentali ed utili al raggiungimento degli scopi statutari e ad essi strettamente connesse.

#### Articolo 4.2

Il patrimonio della Fondazione sarà gestito nell'applicazione del principio di una gestione prudente. La gestione delle liquidità potrà essere effettuata da una banca attiva nella gestione di capitali o da un professionista nella gestione di capitali. Il capitale deve essere amministrato nel rispetto delle regole commerciali riconosciute e i rischi dovranno essere ripartiti.

Nessuna parte delle rendite della Fondazione potrà spettare ad un Membro del Consiglio, ad un dirigente o ad un impiegato della Fondazione, chiunque esso sia, né ad un Membro di un Comitato o di un sotto-Comitato del Consiglio, e nessun Membro del Consiglio, dirigente o impiegato della Fondazione, né nessun Membro di un Comitato o sotto-Comitato del Consiglio potrà ricevere né avrà il diritto di ricevere versamenti di qualunque genere, ad eccezione dei rimborsi per le spese correnti e della remunerazione per i servizi resi alla Fondazione.

#### Articolo 5 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

#### Articolo 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- l'eventuale Comitato Scientifico costituito dal Consiglio di Fondazione

### CAPITOLO II

#### *Amministrazione e gestione della Fondazione*

#### SEZIONE I. II. CONSIGLIO DI FONDAZIONE

*Composizione del Consiglio di Fondazione, designazione dei Membri del Consiglio e dimissioni, revoca, competenze e funzioni, riunioni e decisioni*

#### Articolo 7 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

L'amministrazione della Fondazione spetta a un Consiglio di Fondazione composto da tre a dodici persone fisiche o morali.

I primi Membri del Consiglio di Fondazione saranno designati nell'atto di fondazione.

Le cariche in seno al Consiglio sono gratuite.

#### Articolo 8 - DESIGNAZIONE, COMPETENZE E FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente sono scelti tra i Membri del Consiglio di Fondazione e sono eletti a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nessuna di queste funzioni potrà essere ricoperta da una stessa persona. Il Presidente rappresenterà la Fondazione di fronte a terzi e avrà il potere di agire in tutte le sedi e a tutti i livelli di giurisdizione, nazionali e internazionali.

Il Presidente avrà la supervisione di tutte le attività della Fondazione, vigilerà sull'applicazione del presente testo, convocherà le riunioni del Consiglio di Fondazione, ex articolo 13 del presente statuto e avrà potere di firma per gli atti e i contratti della Fondazione.

Il Presidente potrà delegare una parte delle sue funzioni.

Nei casi di assenza e/o impedimento del Presidente, il Vicepresidente assumerà le sue funzioni.

In caso di parità di voto, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente sarà quello determinante

In caso di cessazione della carica per dimissioni o altri motivi del Presidente il Consiglio di Fondazione dovrà provvedere a nominare un sostituto il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituto.

## Articolo 9 - DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE E DIMISSIONI

### Articolo 9.1

Il Fondatore, anche tramite propri rappresentanti, designa i Membri del Consiglio di Fondazione. In caso di scioglimento o di fallimento del Fondatore o se, per altre ragioni, quest'ultimo divenga incapace di nominare un rappresentante, i Membri del Consiglio di Fondazione saranno eletti, per cooptazione, dai Membri in carica del Consiglio.

Nell'ambito di questa ipotesi e se, in seguito alla vacanza di uno o più Membri del Consiglio di Fondazione, il numero dei Membri del Consiglio scende al di sotto di tre, il Consiglio, in materia di nomina dei nuovi Membri del Consiglio, si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi Membri.

### Articolo 9.2

I Membri del Consiglio di Fondazione sono nominati per tre anni; i loro mandati possono essere rinnovati. I Membri del Consiglio continuano a svolgere le proprie funzioni fino al momento in cui i loro successori non sono stati nominati.

La nomina dei Membri del Consiglio può essere scaglionata nel tempo per evitare la scadenza simultanea dei differenti mandati.

### Articolo 9.3

Ogni Membro del Consiglio di Fondazione può presentare la propria dimissione, per iscritto, al Presidente del Consiglio. La dimissione è immediatamente esecutiva.

## Articolo 10 - REVOCA

Il Consiglio può promuovere la revoca di uno dei sui Membri per gravi motivi. In particolare, sono motivi gravi:

- il fatto che un Membro sia divenuto incapace di esercitare in maniera appropriata le proprie funzioni, soprattutto in seguito ad una incapacità mentale o in seguito ad una malattia;
- il fatto che un Membro sia stato dichiarato fallito o sia stato condannato da un Tribunale penale ad una pena privativa della libertà;
- il fatto che un Membro non abbia partecipato, senza giustificazione, ad almeno tre riunioni del Consiglio di Fondazione nel corso del medesimo anno finanziario;
- il fatto che un Membro del Consiglio abbia violato il dovere di riservatezza previsto dall'articolo 17 del presente statuto.

L'ordine del giorno della convocazione alla riunione deve menzionare chiaramente la proposta di revoca di un Membro del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione decide la revoca dei suoi Membri con la maggioranza dei due terzi dei voti.

#### Articolo 11 - MEMBRI ONORARI - NOMINA, DURATA E FUNZIONI

Il Consiglio di Fondazione potrà nominare uno, o più Membri Onorari, scelti tra le persone che si siano particolarmente distinti nei campi di interesse della Fondazione. Essi saranno eletti con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.

I Membri Onorari resteranno in carica per tre anni e, alla scadenza, potranno essere confermati per un altro mandato di tre anni. Essi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio di Fondazione ma senza diritto di voto.

I Membri Onorari avranno un potere consultivo e non potranno rappresentare la Fondazione, fatta eccezione per i casi eccezionali nei quali il Consiglio di Fondazione potrà decidere diversamente con la maggioranza prevista al comma uno del presente articolo.

Con la stessa maggioranza di due terzi, il Consiglio di Fondazione potrà revocare i Membri Onorari.

#### Articolo 12 - COMPETENZE E FUNZIONI

##### Articolo 12.1

Il Consiglio di Fondazione esercita la direzione suprema della Fondazione. Possiede tutte le competenze che non sono espressamente delegate ad un altro organo dal presente statuto, dall'atto di fondazione o dal regolamento interno della Fondazione. In particolare, il Consiglio determina la politica della Fondazione e ne amministra gli affari.

Il Consiglio avrà pieni poteri, nei limiti del presente statuto, di adottare tutte le decisioni necessarie alla gestione della Fondazione e, in generale, al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Fondazione potrà:

- raccogliere fondi per la Fondazione;
- accettare donazioni, lasciti o altre liberalità;
- nominare un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario;
- delegare parte delle proprie funzioni al Presidente;
- assumere il personale necessario, i collaboratori e i consulenti;
- redigere il Regolamento per il funzionamento della Fondazione;
- potrà anche trasferire la sede della Fondazione, acquistare e/o vendere beni immobili, con comunicazione all'Autorità governativa di controllo;
- adottare delle modifiche del presente statuto, prendere decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione conformemente all'articolo 22 del presente statuto

##### Articolo 12.2

Il Consiglio di Fondazione ha inoltre le seguenti competenze inalienabili:

- designare le persone che possono rappresentare la Fondazione come anche il loro potere di

- firma;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;
  - approvare i bilanci annuali, preventivi e consuntivi;
  - nominare l'eventuale Comitato Scientifico di cui all'art. 16 e disciplinare il suo funzionamento;
  - deliberare in merito alle modifiche dello Statuto;
  - nominare gli eventuali liquidatori;
  - deliberare la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione.

### Articolo 13 - RIUNIONI E DECISIONI

Le riunioni del Consiglio di Fondazione potranno essere convocate in ogni momento, ma almeno due volte l'anno, dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La convocazione, con l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione dovrà essere recapitata per iscritto ad ogni Membro del Consiglio almeno con quindici giorni di anticipo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere inviata, almeno con tre giorni di anticipo, per posta, fax, posta elettronica o con ogni altro mezzo di comunicazione scritta.

Ogni Membro del Consiglio potrà richiedere al Presidente del Consiglio o al Vicepresidente di convocare una riunione del Consiglio.

#### Articolo 13.1

Ad ogni riunione, ogni Membro del Consiglio dispone di un voto. Il Consiglio non può deliberare se il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, sia presente. Perché il Consiglio possa deliberare sarà necessaria la presenza di almeno tre Membri del Consiglio. Ogni decisione del Consiglio sarà presa a maggioranza dei voti dei Membri presenti, fatta eccezione per disposizioni particolari del presente statuto. In caso di uguaglianza dei voti prevale il voto del Presidente del Consiglio o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Le sedute e le decisioni del Consiglio sono trascritte in un verbale. I verbali delle sedute del Consiglio saranno firmati dal Segretario e da un altro Membro del Consiglio tra quelli che hanno partecipato alla riunione. Se il Segretario non è presente alla riunione, il verbale sarà firmato da due Membri tra quelli che hanno partecipato alla riunione.

La conservazione dei verbali come quella delle risoluzioni circolari dovrà essere assicurata dal Segretario o da un'altra persona da lui designata.

#### Articolo 13.2

Il Consiglio di Fondazione può deliberare anche in assenza di una convocazione nella forma dovuta se sono presenti tutti i Membri del Consiglio. Tuttavia, ogni Membro del Consiglio ha il diritto di opporsi ad una discussione e ad una decisione sui temi che non figurano in una convocazione inviata nella forma dovuta.

#### Articolo 13.3

Le riunioni del Consiglio di Fondazione possono aver luogo anche senza che i Membri del Consiglio di Fondazione siano riuniti fisicamente, attraverso una video-conferenza o una conferenza telefonica, a condizione che le decisioni possano essere prese in maniera collegiale conformemente ai principi della buona fede e rispettando il principio dell'uguaglianza di trattamento. In particolare è necessario:



a) che il Presidente possa constatare in maniera certa l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che si possa assicurare che la seduta si sviluppi in modo regolare e che possa rilevare e annunciare i risultati di un'eventuale votazione;

b) che sia possibile tenere un verbale della riunione;

c) che gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione, che possano votare in modo simultaneo sugli argomenti sottoposti al voto e che, all'occorrenza, possano scambiarsi del materiale

che nella convocazione della riunione, se necessario, siano indicati i luoghi dove i Membri del Consiglio di Fondazione possano recarsi per partecipare alla video-conferenza o alla conferenza telefonica.

#### Articolo 13.4

Se nessun Membro richiede una discussione, il Consiglio di Fondazione può prendere le sue decisioni attraverso la risoluzione circolare. In questo caso, le decisioni saranno prese con la maggioranza di voti espressi.

Ogni Membro del Consiglio che desidera proporre una risoluzione circolare formula la sua proposta per iscritto, su un supporto in carta o su un supporto magnetico, menzionando l'oggetto della sua proposta ed anche la motivazione. La firma apposta alla proposta può essere manoscritta o digitale.

La proposta di risoluzione circolare può essere trasmessa attraverso ogni mezzo di comunicazione, ivi compreso il fax e la posta elettronica. Essa deve essere indirizzata a tutti i Membri del Consiglio. Questi ultimi comunicano i loro voti alla persona che ha formulato la proposta per iscritto nei termini indicati nella proposizione stessa. La mancanza di una risposta nei termini indicati deve essere interpretata come un rifiuto.

#### Articolo 13.5

In casi eccezionali, se un Membro del Consiglio non può partecipare ad una riunione, può nominare per iscritto, affinché lo rappresenti, un altro Membro del Consiglio.

### SEZIONE II

#### DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO

#### Articolo 14 - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO

##### Articolo 14.1

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Fondazione o dal Presidente se a ciò espressamente delegato; predispone i programmi e la relazione dell'attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Fondazione, dirige l'attività della Fondazione e ne riferisce al Presidente e al Consiglio di Fondazione. Il Direttore fa parte di diritto del Comitato Scientifico e potrà partecipare con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Fondazione.

Nell'espletamento dei suoi compiti, il Direttore può essere affiancato da collaboratori, nominati su sua proposta dal Consiglio di Fondazione, o dal Presidente se a ciò delegato; si avvale inoltre dell'ausilio del personale dipendente della Fondazione.

## Articolo 14.2

Il Segretario svolge ogni compito a lui demandato dal Presidente, dal quale riceve direttive per lo svolgimento della sua attività. Partecipa alle sedute del Consiglio di Fondazione e predisponde i verbali delle riunioni.

## SEZIONE III

### ORGANO DI CONTROLLO ED ESERCIZIO CONTABILE

## Articolo 15 - ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO DEI REVISORI

### Articolo 15.1

Il Consiglio di Fondazione nomina un Collegio di Revisori, esterno ed indipendente composto da 3 membri effettivi e da un supplente, tutti iscritti nell'elenco ufficiale dei Revisori dei Conti, incaricato di verificare annualmente i conti della Fondazione e di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Fondazione un rapporto dettagliato. Il Collegio dei Revisori deve, inoltre, vegliare sul rispetto delle disposizioni del presente statuto, dell'atto di fondazione e del regolamento interno.

Il Collegio dei Revisori deve comunicare al Consiglio di Fondazione le infrazioni constatate nell'adempimento dei compiti a lui attribuiti. Se non si provvede a ovviare a tali infrazioni in un tempo ragionevole, il Collegio dei revisori deve, all'occorrenza, informarne l'Autorità Pubblica di controllo (Prefettura di Roma).

I membri del Collegio dei Revisori possono intervenire alle sedute del Consiglio ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo, nei limiti delle proprie competenze. Sono applicate le norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

### Articolo 15.2

Ad eccezione del primo esercizio, l'esercizio contabile della Fondazione comincerà il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2010.

## SEZIONE IV

## Articolo 16 - COMITATO SCIENTIFICO

### Articolo 16.1

L'eventuale Comitato Scientifico è un organo avente ruolo consultivo. Tale ruolo si traduce nell'esprimere al Consiglio di Fondazione pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione. Il Comitato è nominato dal Consiglio di Fondazione ed i suoi membri sono scelti in un numero variabile da 3 a 7, tra studiosi della materia oggetto dell'attività istituzionale della Fondazione e di rilevanza nazionale e internazionale. L'incarico è gratuito, ma può essere previsto dal Consiglio di Fondazione un gettone di presenza.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario.

Il Comitato resta in carica per la durata del Consiglio e i suoi membri sono rieleggibili.

## Articolo 16.2

I compiti e le competenze del comitato scientifico saranno precisati dal regolamento interno della Fondazione.

## SEZIONE V

### CONFLITTI DI INTERESSE, RESPONSABILITÀ, RISERVATEZZA

#### Articolo 17 - CONFLITTO DI INTERESSE

Quando un Membro del Consiglio di Fondazione, un dirigente, un Membro dell'Organo di revisione, o un Membro di un eventuale Comitato si trovano in una situazione di possibile conflitto di interessi rispetto ad una questione in discussione e/o in votazione, lo segnalerà al Consiglio di Fondazione e si asterrà. Egli non parteciperà alle discussioni e/o alle votazioni sull'oggetto in questione.

#### Articolo 18 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

##### Articolo 18.1

I membri del Consiglio di Fondazione, i dirigenti, i Membri dell'Organo di revisione, i Membri di eventuali Comitati esercitano le loro funzioni con tutta la sollecitudine richiesta dalle circostanze. Essi non saranno ritenuti responsabili di un danno che nella misura in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.

Se più persone hanno l'obbligo di riparare a un danno, ognuna di esse non è responsabile solidalmente insieme alle altre, ma solo personalmente e nella misura in cui il danno può essergli imputato, a causa del suo dolo o colpa grave.

##### Articolo 18.2

I debiti della Fondazione saranno pagati sugli attivi della Fondazione, né i Fondatori, né i Membri del Consiglio, né i dirigenti o gli impiegati della Fondazione, né i Membri di un Comitato o di un sotto-Comitato saranno, né personalmente né in nessun altro modo, ritenuti responsabili del pagamento dei debiti della Fondazione. La Fondazione assicurerà la difesa, indennizzerà e proteggerà, nella massima misura autorizzata dalle leggi applicabili, i Membri del Consiglio, i dirigenti o gli impiegati della Fondazione e i Membri di ogni Comitato o sotto-Comitato del Consiglio.

#### Articolo 19 - RISERVATEZZA

Tutte le persone che operano in favore della Fondazione, sia in qualità di Membro del Consiglio che di Membro dell'Organo di revisione, dei Comitati e dei sotto-Comitati dovranno garantire la riservatezza di tutte le informazioni riservate delle quali essi possano avere conoscenza in ragione della loro attività in favore della Fondazione. La trasmissione di informazioni all'Autorità di controllo o ad altre autorità è riservata conformemente ai casi in cui vi sia un dovere legale di comunicazione a terzi.

La violazione del dovere di riservatezza da parte di un Membro del Consiglio di Fondazione può condurre alla sua revoca.

## SEZIONE VI

### REGOLAMENTO INTERNO

#### Articolo 20 - REGOLAMENTO INTERNO

Con riserva delle disposizioni del presente statuto e del Codice Civile, il Consiglio è espressamente autorizzato a fare, adottare, emendare, modificare ed abrogare il regolamento interno della Fondazione. In particolare quest'ultimo regola nei dettagli l'organizzazione e la direzione della Fondazione, ivi compresi il potere di firma e rappresentanza, l'organizzazione del Consiglio e delle sue riunioni, l'organizzazione del Comitato Scientifico, il dovere di riservatezza, l'adozione delle decisioni in caso di urgenze, le modalità di esame delle proposte presentate da terzi, di eventuali borse di studio come quella dell'eventuale organizzazione di concorsi, nonché tutte le materie che saranno ritenute necessarie dal Consiglio di Fondazione per una più efficiente regolamentazione interna.

## SEZIONE VII

### MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento

#### Articolo 21 - MODIFICA DELLO STATUTO

Il Consiglio è espressamente autorizzato ad emendare, modificare o abrogare il presente statuto della Fondazione, a condizione, tuttavia, che la modifica o l'abrogazione siano state sottoposte all'Autorità pubblica di controllo (prefettura di Roma) e che la decisione sia stata presa da almeno due terzi dei Membri del Consiglio di Fondazione.

Fino a quando il rappresentante del Fondatore può nominare i Membri del Consiglio di Fondazione l'articolo 9.1 non può essere modificato che con l'accordo del rappresentante del Fondatore.

#### Articolo 22 - SCIoglimento

Non si può procedere allo scioglimento della Fondazione che su decisione unanime del Consiglio di Fondazione per le ragioni previste dalla legge e con l'assenso dell'Autorità di controllo.

Se la Fondazione è disciolta e liquidata, essa dovrà, in primo luogo, saldare tutti i suoi debiti e soddisfare tutti i suoi creditori.

Nel caso di scioglimento, nessuna procedura e, in particolare, nessuna liquidazione potrà essere avviata senza il consenso espresso dell'Autorità di controllo che prenderà la sua decisione sulla base di un rapporto scritto dettagliato.

Gli attivi della Fondazione non potranno in nessun caso essere affidati al Consiglio o essere utilizzati, nella totalità o in parte, in qualunque modo a beneficio di un Membro del Consiglio, di un dirigente o di un impiegato della Fondazione, ma dovranno essere affidati a un organismo caritatevole, educativo o filantropico scelto dal Consiglio, i cui obiettivi dovranno essere, per quanto possibile, simili a quelli della presente Fondazione e che dovranno beneficiare di uno statuto Onlus o di altro statuto equivalente in Italia o in un Paese terzo.

STATUTO di Alta Marea Italia  
Indice

CAPITOLO I	3
Nome - obiettivo - Sede - Durata - Organi della Fondazione	3
Articolo 1 - NOME	3
Articolo 2 - SCOPO	3
Articolo 2.1	3
Articolo 2.2	3
Articolo 2.3	4
Articolo 3 - SEDE	4
Articolo 4 - PATRIMONIO E RISORSE	4
Articolo 4.1	4
Articolo 4.2	4
Articolo 5 - DURATA	4
Articolo 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE	4
CAPITOLO II	5
Amministrazione e gestione della Fondazione	
SEZIONE I: IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE	5
Articolo 7 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE	
Articolo 8 - DESIGNAZIONE, COMPETENZE E FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE	5
Articolo 9 - DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE E DIMISSIONI	5
Articolo 9.1	5
Articolo 9.2	5
Articolo 9.3	6
Articolo 10 - REVOCA	6
Articolo 11 - MEMBRI ONORARI - NOMINA, DURATA E FUNZIONI	
Articolo 12 - COMPETENZE E FUNZIONI	6
Articolo 12.1	6
Articolo 12.2	7
Articolo 13 - RIUNIONI E DECISIONI	7
Articolo 13.1	7
Articolo 13.2	7
Articolo 13.3	8
Articolo 13.4	8
Articolo 13.5	8
SEZIONE II: DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO	
Articolo 14 - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO	8
Articolo 14.1	8
Articolo 14.2	9
SEZIONE III: ORGANO DI CONTROLLO ED ESERCIZIO CONTABILE	
Articolo 15 - ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO DEI REVISORI	9
Articolo 15.1	10
Articolo 15.2	10
SEZIONE IV: COMITATO SCIENTIFICO	10
Articolo 16 - CREAZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO	10

Articolo 16.1.....	10
Articolo 16.2.....	10
SEZIONE V: CONFLITTI DI INTERESSE, RESPONSABILITA' RISERVATEZZA.....	11
Articolo 17 - CONFLITTO DI INTERESSE.....	11
Articolo 18 - RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE.....	11
Articolo 18.1.....	11
Articolo 18.2.....	11
Articolo 19 - RISERVATEZZA.....	11
SEZIONE VI: REGOLAMENTO INTERNO.....	11
Articolo 20 - REGOLAMENTO INTERNO.....	11
SEZIONE VII: MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO.....	12
Articolo 21 - MODIFICA DELLO STATUTO.....	12
Articolo 22 - SCIoglIMENTO.....	12

STATUTO DAL SITO  
altamaneitalia.org



2-1

## CAPITOLO I

*Nome - Scopo - sede - Capitale - Durata - Organi della Fondazione*

### Articolo 1 - NOME

Sotto la denominazione di Fondazione Aita Mane Italia (in seguito denominata "la Fondazione") è costituita una fondazione ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile italiano.

### Articolo 2 - OBIETTIVO

#### Articolo 2.1.

La Fondazione ha l'obiettivo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di operare nel settore dell'aiuto umanitario, caritatevole e filantropico in generale.

In particolare, la Fondazione sosterrà progetti volti al miglioramento delle condizioni di vita o di salute di persone, individui o gruppi di individui, nonché di giovani che si trovano in situazioni di grave crisi, di estrema difficoltà sociale o di sofferenza psico-fisica, sostenendo il loro sviluppo e recupero sociale, fisico, ludico, emotivo e psicologico, soprattutto mediante esperienze e iniziative legate all'Arte e alle sue applicazioni nel sociale e nel settore medico sanitario.

La Fondazione accorderà il suo aiuto senza distinzione di sesso, razza, appartenenza politica o religiosa.

La Fondazione non ha scopi di lucro, nemmeno indiretto.

#### Articolo 2.2.

Per adempiere ai suoi obiettivi, la Fondazione potrà:

- concedere donazioni e sostenere finanziariamente progetti realizzati da terzi o promuovere direttamente proprie iniziative e progetti volti al sostegno di persone che si trovano in gravi difficoltà ed emarginazione sociale, o in casi di sofferenza psico-fisica, mediante percorsi pedagogici di recupero e di sostegno collegati all'esperienza artistica e finalizzati al recupero della propria auto-stima, identità ed espressività, nonché alla propria ripresa psico-fisica;

- favorire il consolidamento, la diffusione e il miglioramento di laboratori artistici nelle situazioni di più forte disagio sociale o di sofferenza psico-fisica, nonché promuovere la visibilità e la conoscenza presso terzi di tali iniziative artistiche;

- promuovere la formazione e l'educazione artistica dei giovani, sostenere il loro sviluppo fisico, ludico e psicologico nelle situazioni di estrema sofferenza o emarginazione;

- concedere borse di studio per corsi, seminari, specializzazioni o aggiornamenti nel settore della arte educazione nel sociale e delle iniziative artistiche negli ospedali o nei centri di recupero, anche al fine di incoraggiare e di favorire l'accrescimento della professionalità e della competenza di coloro i quali operano nel settore della arte educazione e della arte-terapia;

- favorire lo scambio di esperienze tra gli educatori e gli operatori sanitari o sociali che operano in tali settori, nonché tra i beneficiari di tali iniziative artistiche;

- sostenere progetti di ricerca scientifica nei settori della arte educazione e della arte-terapia, al fine di approfondirne l'efficacia, la conoscenza e la divulgazione in campo medico, scientifico o culturale, nonché il loro futuro sviluppo ed implementazione nelle situazioni più disagiate;

- intraprendere e sostenere tutte quelle iniziative considerate necessarie;

dal Consiglio di Fondazione al fine di raggiungere gli obiettivi statuari della Fondazione.

Ad eccezione di casi urgenti, l'aiuto diretto ad individui che non consista nella concessione di una borsa di studio o nel sostegno alla ricerca è generalmente escluso.

#### Articolo 2.3

Nel proseguo delle sua attività, la Fondazione potrà in particolare:

- cooperare con altre organizzazioni senza fine di lucro che operino nei medesimi settori con i medesimi, o pertinenti, obiettivi;
- impiegare e pagare tutto il personale dipendente che il Consiglio di Fondazione considererà necessario per la prosecuzione delle attività della Fondazione; concludere accordi di collaborazione con dei terzi indipendenti, agenti e rappresentanti;

#### Articolo 3 - SEDE

La sede statutaria della Fondazione sarà Roma, Italia. Il Consiglio di Fondazione riceve pieni poteri di trasferire la sede, con l'accordo dell'Autorità governativa di controllo.

#### Articolo 4 - PATRIMONIO E RISORSE

##### Articolo 4.1

Il patrimonio della Fondazione è costituito

- 1) dalle somme conferite a titolo di liberalità dal Fondatore
- 2) dai beni mobili o immobili, da donazioni, lasciti o altre liberalità come anche da contribuzioni benevole che perverranno alla Fondazione dal Fondatore o da parte di terzi, destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi statuari.

Le entrate della Fondazione provengono

- 1) dalla rendite del patrimonio,
- 2) da altri versamenti effettuati dal Fondatore o da terzi,
- 3) da eventuali proventi della gestione e dagli utili derivanti dalle eventuali attività commerciali svolte dalla Fondazione che risultino strumentali ed utili al raggiungimento degli scopi statuari e ad essi strettamente connesse.

##### Articolo 4.2

Il patrimonio della Fondazione sarà gestito nell'applicazione del principio di una gestione prudente. La gestione delle liquidità potrà essere effettuata da una banca attiva nella gestione di capitali o da un professionista nella gestione di capitali. Il capitale deve essere amministrato nel rispetto delle regole commerciali riconosciute e i rischi dovranno essere ripartiti.

Nessuna parte delle rendite della Fondazione potrà spettare ad un Membro del Consiglio, ad un dirigente o ad un impiegato della Fondazione, chiunque esso sia, né ad un Membro di un Comitato o di un sotto-Comitato del Consiglio, e nessun Membro del Consiglio, dirigente o impiegato della Fondazione, né nessun Membro di un Comitato o sotto-Comitato del Consiglio potrà ricevere né avrà il diritto di ricevere versamenti di qualunque genere, ad eccezione dei rimborsi per le spese correnti e della remunerazione per i servizi resi alla Fondazione.

#### Articolo 5 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

#### Articolo 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione



- il Collegio dei Revisori dei Conti
- l'eventuale Comitato Scientifico costituito dal Consiglio di Fondazione

## CAPITOLO II

### *Amministrazione e gestione della Fondazione*

#### SEZIONE I. II. CONSIGLIO DI FONDAZIONE

*Composizione del Consiglio di Fondazione, designazione dei Membri del Consiglio e dimissioni, revoca, competenze e funzioni, riunioni e decisioni*

#### Articolo 7 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

L'amministrazione della Fondazione spetta a un Consiglio di Fondazione composto da tre a dodici persone fisiche o morali.

I primi Membri del Consiglio di Fondazione saranno designati nell'atto di fondazione.

Le cariche in seno al Consiglio sono gratuite.

#### Articolo 8 - DESIGNAZIONE, COMPETENZE E FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente sono scelti tra i Membri del Consiglio di Fondazione e sono eletti a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nessuna di queste funzioni potrà essere ricoperta da una stessa persona. Il Presidente rappresenterà la Fondazione di fronte a terzi e avrà il potere di agire in tutte le sedi e a tutti i livelli di giurisdizione, nazionali e internazionali.

Il Presidente avrà la supervisione di tutte le attività della Fondazione, vigilerà sull'applicazione del presente testo, convocherà le riunioni del Consiglio di Fondazione, ex articolo 13 del presente statuto e avrà potere di firma per gli atti e i contratti della Fondazione.

Il Presidente potrà delegare una parte delle sue funzioni.

Nei casi di assenza e/o impedimento del Presidente, il Vicepresidente assumerà le sue funzioni.

In caso di parità di voto, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente sarà quello determinante.

In caso di cessazione della carica per dimissioni o altri motivi del Presidente il Consiglio di Fondazione dovrà provvedere a nominare un sostituto il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituto.

#### Articolo 9 - DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE E DIMISSIONI

##### Articolo 9.1

Il Fondatore, anche tramite propri rappresentanti, designa i Membri del Consiglio di Fondazione.

In caso di scioglimento o di fallimento del Fondatore o se, per altre ragioni, quest'ultimo divenga incapace di nominare un rappresentante, i Membri del Consiglio di Fondazione saranno eletti, per cooptazione, dai Membri in carica del Consiglio.

Nell'ambito di questa ipotesi e se, in seguito alla vacanza di uno o più Membri del Consiglio di Fondazione, il numero dei Membri del Consiglio scende al di sotto di tre, il Consiglio, in materia di nomina dei nuovi Membri del Consiglio, si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi Membri.

##### Articolo 9.2

I Membri del Consiglio di Fondazione sono nominati per tre anni; i loro mandati possono essere rinnovati. I Membri del Consiglio continuano a svolgere le proprie funzioni fino al momento in cui i loro successori non sono stati nominati.

La nomina dei Membri del Consiglio può essere scaglionata nel tempo per evitare la scadenza simultanea dei differenti mandati.

#### Articolo 9.3

Ogni Membro del Consiglio di Fondazione può presentare la propria dimissione, per iscritto, al Presidente del Consiglio. La dimissione è immediatamente esecutiva.

#### Articolo 10 - REVOCA

Il Consiglio può promuovere la revoca di uno dei suoi Membri per gravi motivi. In particolare, sono motivi gravi:

- il fatto che un Membro sia divenuto incapace di esercitare in maniera appropriata le proprie funzioni, soprattutto in seguito ad una incapacità mentale o in seguito ad una malattia;
- il fatto che un Membro sia stato dichiarato fallito o sia stato condannato da un Tribunale penale ad una pena privativa della libertà;
- il fatto che un Membro non abbia partecipato, senza giustificazione, ad almeno tre riunioni del Consiglio di Fondazione nel corso del medesimo anno finanziario;
- il fatto che un Membro del Consiglio abbia violato il dovere di riservatezza previsto dall'articolo 17 del presente statuto.

L'ordine del giorno della convocazione alla riunione deve menzionare chiaramente la proposta di revoca di un Membro del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione decide la revoca dei suoi Membri con la maggioranza dei due terzi dei voti.

#### Articolo 11 - MEMBRI ONORARI - NOMINA, DURATA E FUNZIONI

Il Consiglio di Fondazione potrà nominare uno, o più Membri Onorari, scelti tra le persone che si siano particolarmente distinti nei campi di interesse della Fondazione. Essi saranno eletti con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.

I Membri Onorari resteranno in carica per tre anni e, alla scadenza, potranno essere confermati per un altro mandato di tre anni. Essi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio di Fondazione ma senza diritto di voto.

I Membri Onorari avranno un potere consultivo e non potranno rappresentare la Fondazione, fatta eccezione per i casi eccezionali nei quali il Consiglio di Fondazione potrà decidere diversamente con la maggioranza prevista al comma uno del presente articolo.

Con la stessa maggioranza di due terzi, il Consiglio di Fondazione potrà revocare i Membri Onorari.

#### Articolo 12 - COMPETENZE E FUNZIONI

##### Articolo 12.1

Il Consiglio di Fondazione esercita la direzione suprema della Fondazione. Possiede tutte le competenze che non sono espressamente delegate ad un altro organo dal presente statuto, dall'atto di fondazione o dal regolamento interno della Fondazione. In particolare, il Consiglio determina la politica della Fondazione e ne amministra gli affari.

Il Consiglio avrà pieni poteri, nei limiti del presente statuto, di adottare tutte le decisioni necessarie alla gestione della Fondazione e, in generale, al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Fondazione potrà:

- raccogliere fondi per la Fondazione;
- accettare donazioni, lasciti o altre liberalità;

A. 1.

- nominare un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario;
- delegare parte delle proprie funzioni al Presidente;
- assumere il personale necessario, i collaboratori e i consulenti;
- redigere il Regolamento per il funzionamento della Fondazione;
- potrà anche trasferire la sede della Fondazione, acquistare e/o vendere beni immobili, con comunicazione all'Autorità governativa di controllo;
- adottare delle modifiche del presente statuto, prendere decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione conformemente all'articolo 22 del presente statuto.

#### Articolo 12.2

Il Consiglio di Fondazione ha inoltre le seguenti competenze inalienabili:

- designare le persone che possono rappresentare la Fondazione come anche il loro potere di firma;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;
- approvare i bilanci annuali, preventivi e consuntivi;
- nominare l'eventuale Comitato Scientifico di cui all'art. 16 e disciplinare il suo funzionamento;
- deliberare in merito alle modifiche dello Statuto;
- nominare gli eventuali liquidatori;
- deliberare la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione.

#### Articolo 13 - RIUNIONI E DECISIONI

Le riunioni del Consiglio di Fondazione potranno essere convocate in ogni momento, ma almeno due volte l'anno, dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La convocazione, con l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione dovrà essere recapitata per iscritto ad ogni Membro del Consiglio almeno con quindici giorni di anticipo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere inviata, almeno con tre giorni di anticipo, per posta, fax, posta elettronica o con ogni altro mezzo di comunicazione scritta.

Ogni Membro del Consiglio potrà richiedere al Presidente del Consiglio o al Vicepresidente di convocare una riunione del Consiglio.

#### Articolo 13.1

Ad ogni riunione, ogni Membro del Consiglio dispone di un voto. Il Consiglio non può deliberare se il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, sia presente. Perché il Consiglio possa deliberare sarà necessaria la presenza di almeno tre Membri del Consiglio. Ogni decisione del Consiglio sarà presa a maggioranza dei voti dei Membri presenti, fatta eccezione per disposizioni particolari del presente statuto. In caso di uguaglianza dei voti prevale il voto del Presidente del Consiglio o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Le sedute e le decisioni del Consiglio sono trascritte in un verbale. I verbali delle sedute del Consiglio saranno firmati dal Segretario e da un altro Membro del Consiglio tra quelli che hanno partecipato alla riunione. Se il Segretario non è presente alla riunione, il verbale sarà firmato da due Membri tra quelli che hanno partecipato alla riunione.

La conservazione dei verbali come quella delle risoluzioni circolari dovrà essere assicurata dal Segretario o da un'altra persona da lui designata.

#### Articolo 13.2

Il Consiglio di Fondazione può deliberare anche in assenza di una convocazione nella forma dovuta se sono presenti tutti i Membri del Consiglio. Tut-

tavia, ogni Membro del Consiglio ha il diritto di opporsi ad una discussione e ad una decisione sui temi che non figurano in una convocazione inviata nella forma dovuta.

#### Articolo 13.3

Le riunioni del Consiglio di Fondazione possono aver luogo anche senza che i Membri del Consiglio di Fondazione siano riuniti fisicamente, attraverso una video-conferenza o una conferenza telefonica, a condizione che le decisioni possano essere prese in maniera collegiale conformemente ai principi della buona fede e rispettando il principio dell'uguaglianza di trattamento. In particolare è necessario:

a) che il Presidente possa constatare in maniera certa l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che si possa assicurare che la seduta si sviluppi in modo regolare e che possa rilevare e annunciare i risultati di un'eventuale votazione;

b) che sia possibile tenere un verbale della riunione;

c) che gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione, che possano votare in modo simultaneo sugli argomenti sottoposti al voto e che, all'occorrenza, possano scambiarsi del materiale

che nella convocazione della riunione, se necessario, siano indicati i luoghi dove i Membri del Consiglio di Fondazione possano recarsi per partecipare alla video-conferenza o alla conferenza telefonica.

#### Articolo 13.4

Se nessun Membro richiede una discussione, il Consiglio di Fondazione può prendere le sue decisioni attraverso la risoluzione circolare. In questo caso, le decisioni saranno prese con la maggioranza di voti espressi.

Ogni Membro del Consiglio che desidera proporre una risoluzione circolare formula la sua proposta per iscritto, su un supporto in carta o su un supporto magnetico, menzionando l'oggetto della sua proposta ed anche la motivazione. La firma apposta alla proposta può essere manoscritta o digitale.

La proposta di risoluzione circolare può essere trasmessa attraverso ogni mezzo di comunicazione, ivi compreso il fax e la posta elettronica. Essa deve essere indirizzata a tutti i Membri del Consiglio. Questi ultimi comunicano i loro voti alla persona che ha formulato la proposta per iscritto nei termini indicati nella proposizione stessa. La mancanza di una risposta nei termini indicati deve essere interpretata come un rifiuto.

#### Articolo 13.5

In casi eccezionali, se un Membro del Consiglio non può partecipare ad una riunione, può nominare per iscritto, affinché lo rappresenti, un altro Membro del Consiglio.

### SEZIONE II

### DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO

#### Articolo 14 - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO

##### Articolo 14.1

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Fondazione o dal Presidente se a ciò espressamente delegato; predispone i programmi e la relazione dell'attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Fondazione, dirige l'attività della Fondazione e ne riferisce al Presidente e al Consiglio di Fondazione. Il Direttore fa parte di diritto del Comitato Scientifico e potrà partecipare con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Fondazione. Nell'espletamento dei suoi compiti, il Direttore può essere affiancato da col-

laboratori, nominati su sua proposta dal Consiglio di Fondazione, o dal Presidente se a ciò delegato; si avvale inoltre dell'ausilio del personale dipendente della Fondazione.

#### Articolo 14.2

Il Segretario svolge ogni compito a lui demandato dal Presidente, dal quale riceve direttive per lo svolgimento della sua attività. Partecipa alle sedute del Consiglio di Fondazione e predispone i verbali delle riunioni.

### SEZIONE III

#### ORGANO DI CONTROLLO ED ESERCIZIO CONTABILE

#### Articolo 15 - ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO DEI REVISORI

##### Articolo 15.1

Il Consiglio di Fondazione nomina un Collegio di Revisori, esterno ed indipendente composto da 3 membri effettivi e da un supplente, tutti iscritti nell'elenco ufficiale dei Revisori dei Conti, incaricato di verificare annualmente i conti della Fondazione e di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Fondazione un rapporto dettagliato. Il Collegio dei Revisori deve, inoltre, vegliare sul rispetto delle disposizioni del presente statuto, dell'atto di fondazione e del regolamento interno.

Il Collegio dei Revisori deve comunicare al Consiglio di Fondazione le infrazioni constatate nell'adempimento dei compiti a lui attribuiti. Se non si provvede a ovviare a tali infrazioni in un tempo ragionevole, il Collegio dei revisori deve, all'occorrenza, informarne l'Autorità Pubblica di controllo (Prefettura di Roma).

I membri del Collegio dei Revisori possono intervenire alle sedute del Consiglio ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo, nei limiti delle proprie competenze. Sono applicate le norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

##### Articolo 15.2

Ad eccezione del primo esercizio, l'esercizio contabile della Fondazione comincerà il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2010.

### SEZIONE IV

#### Articolo 16 - COMITATO SCIENTIFICO

##### Articolo 16.1

L'eventuale Comitato Scientifico è un organo avente ruolo consultivo. Tale ruolo si traduce nell'esprimere al Consiglio di Fondazione pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione.

Il Comitato è nominato dal Consiglio di Fondazione ed i suoi membri sono scelti in un numero variabile da 3 a 7, tra studiosi della materia oggetto dell'attività istituzionale della Fondazione e di rilevanza nazionale e internazionale. L'incarico è gratuito, ma può essere previsto dal Consiglio di Fondazione un gettone di presenza.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario.

Il Comitato resta in carica per la durata del Consiglio e i suoi membri sono rieleggibili.

##### Articolo 16.2

I compiti e le competenze del comitato scientifico saranno precisati dal regolamento interno della Fondazione.

## SEZIONE V

### CONFLITTI DI INTERESSE, RESPONSABILITA', RISERVATEZZA

#### Articolo 17 - CONFLITTO DI INTERESSE

Quando un Membro del Consiglio di Fondazione, un dirigente, un Membro dell'Organo di revisione, o un Membro di un eventuale Comitato si trovano in una situazione di possibile conflitto di interessi rispetto ad una questione in discussione e/o in votazione, lo segnalerà al Consiglio di Fondazione e si asterrà. Egli non parteciperà alle discussioni e/o alle votazioni sull'oggetto in questione.

#### Articolo 18 - RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

##### Articolo 18.1

I membri del Consiglio di Fondazione, i dirigenti, i Membri dell'Organo di revisione, i Membri di eventuali Comitati esercitano le loro funzioni con tutta la sollecitudine richiesta dalle circostanze. Essi non saranno ritenuti responsabili di un danno che nella misura in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.

Se più persone hanno l'obbligo di riparare a un danno, ognuna di esse non è responsabile solidalmente insieme alle altre, ma solo personalmente e nella misura in cui il danno può essergli imputato, a causa del suo dolo o colpa grave.

##### Articolo 18.2

I debiti della Fondazione saranno pagati sugli attivi della Fondazione, né i Fondatori, né i Membri del Consiglio, né i dirigenti o gli impiegati della Fondazione, né i Membri di un Comitato o di un sotto-Comitato saranno, né personalmente né in nessun altro modo, ritenuti responsabili del pagamento dei debiti della Fondazione. La Fondazione assisterà la difesa, indennizzerà e proteggerà, nella massima misura autorizzata dalle leggi applicabili, i Membri del Consiglio, i dirigenti o gli impiegati della Fondazione e i Membri di ogni Comitato o sotto-Comitato del Consiglio.

#### Articolo 19 - RISERVATEZZA

Tutte le persone che operano in favore della Fondazione, sia in qualità di Membri del Consiglio che di Membro dell'Organo di revisione, dei Comitati e dei sotto-Comitati dovranno garantire la riservatezza di tutte le informazioni riservate delle quali essi possano avere conoscenza in ragione della loro attività in favore della Fondazione. La trasmissione di informazioni all'Autorità di controllo o ad altre autorità è riservata conformemente ai casi in cui vi sia un dovere legale di comunicazione a terzi.

La violazione del dovere di riservatezza da parte di un Membro del Consiglio di Fondazione può condurre alla sua revoca.

## SEZIONE VI

### REGOLAMENTO INTERNO

#### Articolo 20 - REGOLAMENTO INTERNO

Con riserva delle disposizioni del presente statuto e del Codice Civile, il Consiglio è espressamente autorizzato a fare, adottare, emendare, modificare ed abrogare il regolamento interno della Fondazione. In particolare quest'ultima regola nei dettagli l'organizzazione e la direzione della Fondazione, ivi compresi il potere di firma e rappresentanza, l'organizzazione del Consiglio e delle sue riunioni, l'organizzazione del Comitato Scientifico, il dovere di riservatezza, l'adozione delle decisioni in caso di urgenza, le modalità di e-

sane delle proposte presentate da terzi, di eventuali borse di studio come quella dell'eventuale organizzazione di concorsi, nonché tutte le materie che saranno ritenute necessarie dal Consiglio di Fondazione per una più efficiente regolamentazione interna.

#### SEZIONE VII

#### MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento

##### Articolo 21 - MODIFICA DELLO STATUTO

Il Consiglio è espressamente autorizzato ad emendare, modificare o abrogare il presente statuto della Fondazione, a condizione, tuttavia, che la modifica o l'abrogazione siano state sottoposte all'Autorità pubblica di controllo (prefettura di Roma) e che la decisione sia stata presa da almeno due terzi dei Membri del Consiglio di Fondazione.

Fino a quando il rappresentante del Fondatore può nominare i Membri del Consiglio di Fondazione l'articolo 9.1 non può essere modificato che con l'accordo del rappresentante del Fondatore.

##### Articolo 22 - SCIoglimento


Non si può procedere allo scioglimento della Fondazione che su decisione unanime del Consiglio di Fondazione per le ragioni previste dalla legge e con l'assenso dell'Autorità di controllo.

Se la Fondazione è disciolta e liquidata, essa dovrà, in primo luogo, saldare tutti i suoi debiti e soddisfare tutti i suoi creditori.

Nel caso di scioglimento, nessuna procedura e, in particolare, nessuna liquidazione potrà essere avviata senza il consenso espresso dell'Autorità di controllo che prenderà la sua decisione sulla base di un rapporto scritto dettagliato.

Gli attivi della Fondazione non potranno in nessun caso essere affidati al Consiglio o essere utilizzati, nella totalità o in parte, in qualunque modo a beneficio di un Membro del Consiglio, di un dirigente o di un impiegato della Fondazione, ma dovranno essere affidati a un organismo caritatevole, educativo o filantropico scelto dal Consiglio, i cui obiettivi dovranno essere, per quanto possibile, simili a quelli della presente Fondazione e che dovranno beneficiare di uno statuto Onlus o di altro statuto equivalente in Italia o in un Paese terzo.

*Nicola Ricciardi*  
*Nicola Ricciardi*



Copia conforme all'originale i cui fogli sono  
firmati ai sensi di legge

Consta di dodici fogli

Roma, l. 2 NOV 2010

*[Handwritten signature]*  
  
www.altamaneitalia.org